

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2006

relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili in Francia

[notificata con il numero C(2006) 632]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e turbative e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e, in determinate circostanze, per la salute dell'uomo. Vi è il rischio che l'agente della malattia si diffonda da un'azienda all'altra, riducendo così notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli, e sia trasmesso anche sia ai volatili selvatici sia da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi attraverso il commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.
- (2) Il virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità è stato isolato nei volatili selvatici in alcune parti della Comunità, e in paesi terzi confinanti o popolati da uccelli migratori nel periodo invernale. La probabilità dell'introduzione del virus da parte dei volatili selvatici aumenterà nella stagione migratoria ormai prossima.
- (3) La Francia ha messo in atto un sistema di individuazione precoce e misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli.
- (4) Nel parere relativo agli aspetti della salute e del benessere degli animali interessati dall'influenza aviaria, adottato il 20 settembre 2005 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda la vacci-

nazione preventiva qualora sussista un rischio elevato di introduzione del virus in zone ad alta densità avicola. È tuttavia opportuno che tale pratica non comprometta le rigorose misure di biosicurezza o di altro tipo applicate in tali zone al fine di evitare l'introduzione del virus.

- (5) Il 21 febbraio 2006 la Francia ha sottoposto all'approvazione della Commissione un piano di vaccinazione preventiva alla luce del rischio particolarmente alto di introduzione dell'influenza aviaria in alcune zone del suo territorio. La Commissione ha immediatamente esaminato il piano in collaborazione con la Francia e ritiene che, con alcuni adattamenti, sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. È pertanto opportuno approvare detto piano.
- (6) Conformemente al piano la Francia intende vaccinare anatre ed oche contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1. Tale intervento va considerato un progetto pilota, data l'esperienza limitata relativa alla vaccinazione preventiva di tali specie.
- (7) È opportuno utilizzare solo i vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽²⁾ o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali⁽³⁾.
- (8) Nelle zone della Francia in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva è necessario monitorare i gruppi di volatili vaccinati e quelli non vaccinati e applicare restrizioni ai movimenti dei volatili vaccinati.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽³⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1. La presente decisione stabilisce alcune misure da applicare in Francia ove sia effettuata una vaccinazione preventiva in determinate aziende avicole situate in zone particolarmente esposte al rischio di introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, nonché disposizioni relative ai movimenti di volatili vaccinati e di alcuni prodotti da essi derivati.

2. Ai fini della presente decisione si applicano, se del caso, le definizioni figuranti all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 2

Approvazione del programma di vaccinazione

1. Il piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato alla Commissione dalla Francia il 21 febbraio 2006 è approvato (nel seguito «piano di vaccinazione preventiva»).

La vaccinazione preventiva viene effettuata sulle anatre e le oche delle zone elencate nell'allegato («zone di vaccinazione preventiva») con un vaccino eterologo inattivato dell'influenza aviaria di sottotipo H5 autorizzato dalla Francia.

2. Secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva, le zone interessate vengono sottoposte a un monitoraggio e una sorveglianza intensivi.

3. Il piano di vaccinazione preventiva è realizzato in maniera efficace.

4. La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 3

Disposizioni per i movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

Le disposizioni relative ai movimenti di volatili da cortile vivi e uova da cova provenienti e/o originari di aziende in cui viene

effettuata la vaccinazione preventiva, nonché ai movimenti di pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne ottenuti da volatili vaccinati a norma del piano di vaccinazione preventiva soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 della presente decisione.

Articolo 4

Disposizioni per i movimenti e l'invio di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

1. L'autorità competente assicura che i volatili da cortile vaccinati possano essere spostati solo dalla loro azienda verso:

a) altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione, oppure

b) altre aziende in cui vengono tenuti solo volatili vaccinati, oppure

c) altre aziende che attuano una completa separazione tra volatili vaccinati e non vaccinati, oppure

d) un macello, per essere immediatamente macellati,

situati all'interno della Francia.

2. I volatili da cortile vivi vaccinati nonché le uova da cova e i pulcini di un giorno di detti volatili non possono essere spediti al di fuori della Francia.

3. I volatili da cortile vivi, le uova da cova e i pulcini di un giorno originari di aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione o delle aziende di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) non possono essere spediti al di fuori della Francia.

Articolo 5

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova

Nei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova figura la frase seguente:

«La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.»

Articolo 6

Disposizioni per l'invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

1. L'autorità competente assicura che le carni fresche provenienti da volatili da cortile vaccinati in Francia siano commercializzate solo se dette carni provengono da volatili che:

- a) siano originari di aziende che sono state regolarmente ispezionate e in cui è stato effettuato con esito negativo un test per l'individuazione dell'influenza aviaria H5N1 conformemente al piano di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
- b) siano originari di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
- c) siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni dell'articolo 4 e del presente articolo e
- d) la cui carne sia stata prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 ⁽¹⁾ e controllata a norma delle sezioni I, II e III e dei capitoli V e VII dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾.

2. L'autorità competente assicura che la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da gruppi di anatre e di oche vaccinate siano spediti al di fuori della Francia solo se dette carni sono conformi al paragrafo 1 e sono prodotte in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 7

Documenti commerciali per l'invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

La Francia assicura che le carni fresche di pollame, la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne conformi alle condizioni

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

di cui all'articolo 6 siano accompagnate da documenti commerciali attestati quanto segue:

«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/148/CE della Commissione.»

Articolo 8

Informazione degli Stati membri

La Francia informa preventivamente l'autorità veterinaria centrale dello Stato membro di destinazione circa i movimenti delle partite di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

La Francia assicura che nelle aziende situate nei territori che figurano nell'allegato e in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva vengano presi i provvedimenti seguenti:

- a) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno sono utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
- b) tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne sono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 10

Sanzioni

La Francia stabilisce le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e prende tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La Francia notifica tali disposizioni alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informa la Commissione di ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 11

Relazioni

Le autorità francesi presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull'efficacia del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e a partire dal 7 marzo 2006 trasmettono relazioni mensili al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

*Articolo 12***Riesame dei provvedimenti**

I provvedimenti sono riesaminati alla luce degli sviluppi della situazione epidemiologica e delle nuove informazioni disponibili.

*Articolo 13***Destinatario**

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

**ZONE IN CUI VIENE EFFETTUATA LA VACCINAZIONE CONTRO L'INFLUENZA
AVIARIA IN ALCUNE AZIENDE AVICOLE**

Elenco dei comuni

DÉPARTEMENT DES LANDES		
AIRE-SUR-L'ADOUR	GRENADE-SUR-L'ADOUR	PORT-DE-LANNE
ANGRESSE	HAGETMAU	POUDENX
ARBOUCAVE	HAUT-MAUCO	POUYDESSEAUX
ARTASSENX	HERRÉ	PUJO-LE-PLAN
ARTHEZ-D'ARMAGNAC	HONTANX	PUYOL-CAZALET
AUBAGNAN	HORSARRIEU	RENUNG
AUDIGNON	LABASTIDE-CHALOSSE	RIMBEZ-ET-BAUDIETS
BAHUS-SOUBIRAN	LABASTIDE-D'ARMAGNAC	SAINT-AGNET
BASCONS	LABENNE	SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
BAS-MAUCO	LACAJUNTE	SAINT-BARTHÉLEMY
BATS	LACQUY	SAINTE-COLOMBE
BÉNESSE-MAREMNE	LACRABE	SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
BENQUET	LAGLORIEUSE	SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE
BETBEZER-D'ARMAGNAC	LAGRANGE	SAINTE-FOY
BIARROTTE	LARRIVIÈRE	SAINT-GEIN
BIAUDOS	LATRILLE	SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
BISCARROSSE	LAURET	SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC
BORDÈRES-ET-LAMENSANS	LOSSE	SAINT-JUSTIN
BOSTENS	LUSSAGNET	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
BOUGUE	MANT	SAINT-LOUBOUER
BOURDALAT	MAURIES	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
BRETAGNE-DE-MARSAN	MAURRIN	SAINT-MARTIN-DE-HINX
BUANES	MAUVEZIN-D'ARMAGNAC	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
CAPBRETON	MAZEROLLES	SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR
CASTANDET	MIRAMONT-SENSACQ	SAINT-PIERRE-DU-MONT
CASTELNAU-TURSAN	MOMUY	SAINT-SEVER
CAZÈRES-SUR-L'ADOUR	MONGET	SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
CLASSUN	MONSÉGUR	SAMADET
CLÈDES	MONT-DE-MARSAN	SANGUINET
COUDURES	MONTÉGUT	SARRAZIET
CRÉON-D'ARMAGNAC	MONTGAILLARD	SARRON
DUHORT-BACHEN	MONTSOUÉ	SAUBION
DUMES	MORGANX	SAUBRIGUES
ESCALANS	ONDRES	SERRES-GASTON
ESTIGARDE	ORX	SOORTS-HOSSEGOR
EUGÉNIE-LES-BAINS	PARLEBOSCQ	SORBETS
EYRES-MONCUBE	PAYROS-CAZAUTETS	TARNOS
FARGUES	PÉCORADE	URGONS
FRÈCHE (LE)	PERQUIE	VIELLE-TURSAN
GABARRET	PEYRE	VIGNAU (LE)
GAILLÈRES	PHILONDENX	VILLENEUVE-DE-MARSAN
GEAUNE	PIMBO	

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

ARTHON-EN-RETZ	GRIGNONNAIS (LA)	SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
ASSÉRAC	GUÉMÉNÉ-PENFAO	SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
AVESSAC	GUENROUET	SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
BASSE-GOULAINÉ	GUÉRANDE	SAINT-COLOMBAN
BAULE-ESCOUBLAC (LA)	HERBIGNAC	SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC
BATZ-SUR-MER	INDRE	SAINT-GILDAS-DES-BOIS
BERNERIE-EN-RETZ (LA)	JUIGNÉ-DES-MOUTIERS	SAINT-HERBLAIN
BESNÉ	LIMOUZINIÈRE (LA)	SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS
BIGNON (LE)	LAVAU-SUR-LOIRE	SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
BLAIN	MACHECOUL	SAINT-JOACHIM
BOUAYE	MALVILLE	SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
BOUÉE	MARNE (LA)	SAINT-LÉGER-LES-VIGNES
BOUGUENNAIS	MARSAC-SUR-DON	SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
BOURGNEUF-EN-RETZ	MASSÉRAC	SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS
BOUVRON	MESQUER	SAINT-LYPHARD
BRAINS	MISSILLAC	SAINT-MALO-DE-GUERSAC
CAMPBON	MONTAGNE (LA)	SAINT-MARS-DE-COUTAIS
CARQUEFOU	MONTOIR-DE-BRETAGNE	SAINT-MÊME-LE-TENU
CHAPELLE-DES-MARAIS (LA)	MOUTIERS-EN-RETZ (LES)	SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
CHAPELLE-GLAIN (LA)	NANTES	SAINT-MOLF
CHAPELLE-LAUNAY (LA)	NOTRE-DAME-DES-LANDES	SAINT-NAZAIRE
CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA)	ORVAULT	SAINT-NICOLAS-DE-REDON
CHAUVÉ	PAIMBOEUF	SAINTE-PAZANNE
CHEIX-EN-RETZ	PELLERIN (LE)	SAINT-PÈRE-EN-RETZ
CHÉMÉRÉ	PIERRIC	SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
CHEVROLIÈRE (LA)	PIRIAC-SUR-MER	SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
CONQUÉREUIL	PLAINE-SUR-MER (LA)	SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
CORDEMAIS	PLESSÉ	SAINT-VIAUD
CORSEPT	PONT-CHÂTEAU	SAUTRON
COUËRON	PONT-SAINT-MARTIN	SAVENAY
CROISIC (LE)	PORNIC	SÉVERAC
CROSSAC	PORNICHET	SORINIÈRES (LES)
DONGES	PORT-SAINT-PÈRE	TEMPLE-DE-BRETAGNE (LE)
DREFFÉAC	POULIGUEN (LE)	TREILLIÈRES
FAY-DE-BRETAGNE	PRÉFAILLES	TRIGNAC
FÉGRÉAC	PRINQUIAU	TURBALLE (LA)
FRESNAY-EN-RETZ	QUILLY	VAY
FROSSAY	REZÉ	VERTOU
GÁVRE (LE)	ROUANS	VIGNEUX-DE-BRETAGNE
GENESTON	SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU	VUE

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

AIGUILLON-SUR-MER (L')	GROSBREUIL	SABLES-D'OLONNE (LES)
AIGUILLON-SUR-VIE (L')	GRUES	SAINT-AUBIN-LA-PLAINE
ANGLES	GUÉ-DE-VELLUIRE (LE)	SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES
AUZAY	GUÉRINIÈRE (LA)	SAINT-BENOIST-SUR-MER
AVRILLÉ	ÎLE-D'ELLE (L')	SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
BARBÂTRE	ÎLE-D'OLONNE (L')	SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ
BARRE-DE-MONTS (LA)	JARD-SUR-MER	SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET
BEAUVOIR-SUR-MER	JONCHÈRE (LA)	SAINTE-FOY
BENET	LAIROUX	SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
BERNARD (LE)	LANDEVIELLE	SAINT-GERVAIS
BESSAY	LANGON (LE)	SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
BOIS-DE-CÉNÉ	LIEZ	SAINTE-HERMINE
BOISSIÈRE-DES-LANDES (LA)	LONGÈVES	SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
BOUILLÉ-COURDAULT	LONGEVILLE-SUR-MER	SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
BOUIN	LUÇON	SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT
BREM-SUR-MER	MAGNILS-REIGNIERS (LES)	SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER	MAILLÉ	SAINT-JEAN-DE-MONTS
BRETONNIÈRE (LA)	MAILLEZAIS	SAINT-JULIEN-DES-LANDES
CHAILLÉ-LES-MARAIS	MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS	SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX	MAZEAU (LE)	SAINT-MATHURIN
CHAIX	MONTREUIL	SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
CHAIZE-GIRAUD (LA)	MOREILLES	SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
CHAPELLE-ACHARD (LA)	MOTHE-ACHARD (LA)	SAINTE-PEXINE
CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS	MOUTIERS-LES-MAUXFAITS	SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
CHAMP-SAINT-PÈRE (LE)	MOUTIERS-SUR-LE-LAY	SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS
CHASNAIS	MOUZEUIL-SAINT-MARTIN	SAINT-RÉVÉREND
CHÂTEAU-D'OLONNE	NALLIERS	SAINT-SIGISMOND
CHÂTEAU-GUIBERT	NIEUL-LE-DOLENT	SAINT-URBAIN
CHÂTEAUNEUF	NIEUL-SUR-L'AUTISE	SAINT-VINCENT-SUR-GRAON
CLAYE (LA)	NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE	SAINT-VINCENT-SUR-JARD
CORPE	NOTRE-DAME-DE-MONTS	SALLERTAINE
COUTURE (LA)	OLONNE-SUR-MER	SÉRIGNÉ
CURZON	ORBRIE (L')	TABLIER (LE)
DAMVIX	OULMES	TAILLÉE (LA)
DOIX	PÉAULT	TALMONT-SAINT-HILAIRE
ÉPINE (L')	PERRIER (LE)	TRANCHE-SUR-MER (LA)
FAUTE-SUR-MER (LA)	PETOSSE	TRIAIZE
FENOUILLE (LE)	PISSOTTE	VAIRÉ
FONTAINES	POIRÉ-SUR-VELLUIRE (LE)	VELLUIRE
FONTENAY-LE-COMTE	POIROUX	VIX
GIROUARD (LE)	POUILLÉ	VOUILLÉ-LES-MARAIS
GIVRAND	PUYRAVAULT	XANTON-CHASSENON
GIVRE (LE)	ROSNAY	